

QUARTO AVVISO BUONI SPESA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVENO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE _____
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE**

TRA

il Comune di Cerveno C.F. 00980200174 nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____

E

l'Esercizio commercialecon sede in alla Via P. IVA, nella persona di, che interviene al presente atto in qualità di....., in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n._del adottata in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di euro 20 sono rilasciati dal Comune di Cerveno; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data riportata sul buono relativa alla sua emissione.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Posto che sarà il Comune a stampare in proprio i buoni da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati, gli operatori commerciali emetteranno, a fine mese, la fattura elettronica “fuori campo IVA”, richiamando gli scontrini “non riscosso”, con dettaglio aliquote IVA, consegnati precedentemente al cliente; il Comune avrà cura di allegare alla fattura i buoni in originale, precedentemente consegnati dall'operatore commerciale all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

Il titolare è identificato attraverso un codice identificativo indicato sul buono stesso.

Le ultime due cifre del codice identificativo di ogni buono, rappresentano il numero progressivo di quel determinato buono.

All'esercente verrà preventivamente fornito l'elenco dei codici identificativi.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari e non comprende:

- a) super alcolici vari;
- b) tabacchi;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino alla scadenza del termine per spendere i buoni spesa di cui al quarto avviso approvato con delibera di giunta comunale.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2006.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Brescia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Cervo.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Cervo

L'Esercizio Commerciale
